

**Le sanzioni amministrative
previste per gli artt.186 e 187
del Codice della Strada
Dott. Roberto Caiati**

- a tutela del bene primario della sicurezza della circolazione stradale, riferita sia allo stesso conducente sia agli altri utenti della strada, il CdS considera lo stato di ebbrezza alcolica e l'alterazione fisico-psichica per l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope *come condizioni assolutamente incompatibili* con la guida dei veicoli
- a tal fine “la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche” (186) e “la guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope” (187) sono configurate come ipotesi di reato
- per tali illeciti sono previste sanzioni penali e sanzioni amministrative

Art.186

- presupposto per la realizzazione dell'illecito è che il soggetto sia stato trovato a guidare un veicolo “in stato di ebbrezza” in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche
- il CdS definisce il tasso alcoolemico con l'indicazione della “soglia legale dell'ebbrezza”
- lo stato di ebbrezza ricorre quando, dall'esito degli accertamenti sulle condizioni del conducente, risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue (comma 6)

- la norma disciplina le modalità operative che gli organi di polizia, adibiti a compiti di polizia stradale, devono osservare per pervenire all'accertamento dello stato di ebbrezza, attraverso la sottoposizione del conducente a strumenti di controllo
- l'accertamento può essere tratto dalle risultanze positive emerse dall'utilizzazione degli apparecchi portatili (etilometro), dall'esito degli accertamenti ospedalieri, a cui il conducente è stato sottoposto in quanto coinvolto in incidente stradale ovvero quando l'organo di polizia, sulla base dei sintomi riscontrati sul conducente secondo la comune esperienza (alito vinoso, linguaggio sconnesso, euforia eccessiva etc.) abbia motivo di ritenere che lo stesso si trovi in stato di alterazione derivante da assunzione di bevande alcoliche
- per raccogliere elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti, gli organi di polizia possono sottoporre il conducente ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche mediante apparecchi portatili
- l'applicazione delle sanzioni è esteso anche nei confronti del conducente che *si rifiuti* di sottoporsi agli accertamenti con l'etilometro o con altre attrezzature analoghe

- l'organo di polizia che ha accertato la violazione informa sia la Procura della Repubblica, competente per l'ipotesi di reato, sia la Prefettura per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
- sanzioni penali : arresto fino ad un mese e ammenda da € 258,00 a €1032,00
- sanzione accessoria amministrativa: sospensione della patente da 15 giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando il conducente ha compiuto più violazioni nel corso di un anno
- qualora la violazione è commessa da conducente di autobus o di un veicolo di massa complessiva a pc superiore a 1,5 t ovvero di complessi di veicoli, è disposta la revoca della patente
- la sospensione disposta dal Prefetto, competente in relazione al luogo della commessa violazione, è atto dovuto, essendo rimessa alla discrezionalità del Prefetto la determinazione del periodo di sospensione entro i limiti edittali stabiliti dalla legge
- nella determinazione della durata della sospensione si valutano complessivamente i fatti emergenti dal rapporto di polizia e si tiene conto del tasso alcoolemico riscontrato

- la sospensione del documento di guida, che assume carattere cautelare e provvisorio, essendo decretata anteriormente alla definizione del giudizio penale, trova il suo presupposto nel rapporto trasmesso dall'organo accertatore e negli elementi conoscitivi messi a disposizione, da cui si evince la sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità a carico del trasgressore in ordine al fatto illecito;
- l'oggetto dell'accertamento effettuato dall'autorità amministrativa è del tutto diverso rispetto a quello che viene effettuato in sede penale, in quanto la finalità della sospensione provvisoria è da ravvisarsi nella inibizione – preventiva rispetto all'accertamento del rilievo penale del fatto – alla guida di veicoli e nell'impedimento di ogni ulteriore eventuale turbativa alla sicurezza della circolazione stradale;

- con lo stesso provvedimento di sospensione, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica al fine di verificare la permanenza dei requisiti fisici e psichici; la visita deve svolgersi, o almeno essere prenotata, entro il termine di 60 giorni dalla notifica della sospensione, producendo alla Prefettura copia del certificato medico rilasciato dalla CML
- qualora il conducente non si sottoponga alla visita medica ovvero non trasmetta il certificato medico, *il Prefetto ha la facoltà* di disporre, in via cautelare, la sospensione della patente a tempo indeterminato e cioè fino all'esito della visita medica (comma 8)
- nel caso in cui dall'accertamento svolto sia risultato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, il Prefetto, oltre alla sospensione provvisoria della patente per la durata determinata, *deve obbligatoriamente* disporre, nelle more dell'accertamento della permanenza dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida, anche la sospensione del documento fino all'esito della visita medica (comma 9)

Art.187

- presupposto dell'illecito è che il soggetto sia stato trovato a guidare un veicolo “in condizioni di alterazioni fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”
- la norma non fa riferimento a una soglia legale minima di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
- metodiche di accertamento dello stato di alterazione: l'accertamento deve essere svolto da personale specializzato attraverso la visita medica e l'esame dei liquidi biologici prelevati nelle strutture abilitate
- gli organi di polizia accompagnano il conducente presso una struttura sanitaria in relazione alle risultanze positive degli accertamenti non invasivi svolti su strada ovvero quando abbiano ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
- la medesima procedura, compatibilmente con le esigenze di soccorso, si attua in occasione di incidente stradale, in cui il soggetto ipoteticamente sottoposto agli effetti delle sostanze, sia rimasto coinvolto

- l'accompagnamento presso la struttura sanitaria abilitata è diretto al prelievo di campioni di liquidi biologici utili per verificare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ed a sottoporre l'interessato alla prescritta visita medica
- l'organo di polizia trasmette al Prefetto la copia del referto sanitario positivo da cui risulta che il conducente si trovava alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché informa la Procura della Repubblica per l'ipotesi di reato
- il Prefetto decreta la sospensione provvisoria della patente, quale sanzione accessoria ed ordina, senza alcuna discrezionalità, che il trasgressore si sottoponga a visita medica di revisione della patente
- nelle more dell'effettuazione della visita, il Prefetto dispone anche la sospensione in via cautelare della patente a tempo indeterminato fino all'esito dell'esame di revisione

- si applicano le stesse sanzioni stabilite per l'art. 186
- i provvedimenti del Prefetto assumono la stessa natura e finalità di quelli adottati per l'art.186
- l'art. 130-bis, come modificato con la novella normativa del 2005, prevede la revoca della patente di guida nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento del CdS, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore 3 grammi per litro ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti

dati statistici

decreti sospensione adottati

■ Art.186

- 2004 n. 235
- 2005 n. 315
- 2006 n. 365

■ Art.187

- 2004 n. 9
- 2005 n. 13
- 2006 n. 17

Iniziative

- obiettivo istituzionale: elevare i livelli di sicurezza della circolazione veicolare e ridurre il fenomeno degli incidenti stradali, attraverso l'opera di prevenzione e di repressione dei comportamenti di guida maggiormente pericolosi
- gli organi delle Forze dell'Ordine e delle Polizie Municipali, deputati allo svolgimento dei compiti di polizia stradale, sono costantemente sensibilizzati ad attuare un' incisiva azione di vigilanza e di controllo del territorio per garantire l'osservanza delle norme del codice della strada, sia in concomitanza dei periodi in cui si registra un incremento dei traffici veicolari per effetto dei movimenti turistici e degli spostamenti verso le località di soggiorno e le località di ritrovo sia durante i fine settimana lungo le arterie che conducono ai locali di intrattenimento

- tra i soggetti istituzionali sono in corso di approfondimento intese per definire, mediante la stipula di protocolli, lo scambio di informazioni; in particolare, al fine di rendere tempestivo l'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida, le segnalazioni delle violazioni riscontrate saranno portate a conoscenza della CML e del DTT per le rispettive attività di controllo e monitoraggio
- il mondo della scuola è il settore ove sviluppare campagne di informazione e di sensibilizzazione sui pericoli connessi con l'uso di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti e psicotrope